

PARERE 24 MAGGIO 2012
215/2012/I/GAS

PARERE SULLO SCHEMA DI DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
RELATIVO AI CRITERI, MODALITÀ E CONDIZIONI DELLA SEPARAZIONE PROPRIETARIA DI
SNAM S.P.A., AI SENSI DELL'ARTICOLO 15 DELLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 24 maggio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale che abroga la direttiva 2003/55/CE (di seguito: direttiva 2009/73/CE);
- il regolamento CE n. 715/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale che abroga il regolamento CE n. 1775/2005 (di seguito: regolamento CE 715/2009);
- il decreto legislativo 9 aprile 1991, n. 127 (di seguito: D.lgs. n. 127/91);
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: D.lgs. n. 93/11);
- il decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 24 marzo 2012, n. 27, (di seguito: decreto legge n. 1/12) ed in particolare l'articolo 15;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 3 novembre 2011, ARG/com 153/11 (di seguito: deliberazione ARG/com 153/11);
- la deliberazione dell'Autorità 18 maggio 2012, 191/2012/E/GAS (di seguito: deliberazione 191/2012/E/ GAS);
- la decisione della Commissione europea di chiusura del caso COMP/39.315 (di seguito: decisione COMP/39.315);
- la comunicazione del Presidente dell'Autorità indirizzata al Ministro dell'Economia e delle Finanze e al Ministro dello Sviluppo Economico, del 18 maggio 2012, prot. generale n. 0015032;
- la comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico in data 23 maggio 2012 (prot. Autorità 15635 in pari data), di trasmissione, dello schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente i criteri, le condizioni e le modalità

previste per la separazione proprietaria della società SNAM S.p.A., ai sensi del decreto legge n. 1/12, come integrata con comunicazione del 24 maggio 2012, protocollata dall'Autorità in data 24 maggio 2012 - prot. 15776, allegata al presente parere.

CONSIDERATO CHE:

- la direttiva 2009/73/CE ha introdotto nuove e stringenti disposizioni in materia di separazione dei gestori dei sistemi di trasporto del gas naturale (di seguito: trasporto) dalle altre attività non di rete;
- la direttiva 2009/73/CE ha previsto che, per le imprese proprietarie di sistemi di trasporto esistenti alla data del 3 settembre 2009 e appartenenti ad un'impresa verticalmente integrata, in alternativa alla separazione proprietaria, possano essere adottati ulteriori modelli di separazione dalle attività di produzione e fornitura del gas, tra i quali l'istituzione di un gestore di trasporto indipendente, che gestisce ed è proprietario della rete (modello ITO), regolato dalle disposizioni di cui al capo IV della direttiva;
- la medesima direttiva attribuisce alle autorità nazionali di regolazione il compito di certificare i proprietari dei sistemi di trasporto, con procedure differenziate in funzione del modello di separazione adottato;
- il capitolo 9, paragrafo 11, della menzionata direttiva ha previsto che le imprese verticalmente integrate possano, in ogni momento, procedere alla separazione proprietaria dei gestori di sistemi di trasporto;
- il D.lgs. n. 93/11 ha recepito nell'ordinamento nazionale i principi e le disposizioni previsti dalla direttiva 2009/73/CE per la separazione dei gestori dei sistemi di trasporto, ivi incluse le disposizioni per la certificazione delle imprese che intendono agire in qualità di gestore di trasporto;
- l'articolo 9 del citato decreto legislativo ha previsto che i gestori dei sistemi di trasporto debbano essere certificati dall'Autorità che vigila sull'osservanza da parte dei gestori medesimi delle prescrizioni di cui all'articolo 9 delle direttive;
- l'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. n. 93/11 ha previsto che, entro il 3 marzo 2012, l'impresa maggiore di trasporto, proprietaria della rete di trasporto nazionale e regionale del gas naturale si conformi alla disciplina del gestore di trasporto indipendente di cui al capo IV della direttiva 2009/73/CE (modello ITO);
- l'articolo 10, comma 2, del D.lgs. n. 93/11 ha previsto che venga fatta salva in ogni momento la possibilità per l'impresa maggiore di trasporto di conformarsi a quanto previsto dall'articolo 9 della direttiva 2009/73/CE, procedendo alla separazione proprietaria;
- l'articolo 19 del D.lgs. n. 93/11 ha introdotto disposizioni cui le imprese verticalmente integrate si devono attenere ai fini della separazione proprietaria dei sistemi di trasporto;
- l'articolo 15, comma 1, del decreto legge n. 1/12, al fine di introdurre la piena terzietà dei servizi regolati di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e distribuzione dalle altre attività della relativa filiera svolta in concorrenza, prevede

che con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello Sviluppo Economico, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentita l'Autorità siano disciplinati i criteri, le condizioni e le modalità, cui si conforma il gruppo Snam S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria di cui all'articolo 19 del D.lgs 93/11;

- l'articolo 15, comma 3, del medesimo decreto legge n. 1/12, prevede inoltre che l'Autorità adegui la regolazione al nuovo assetto societario, anche al fine di effettuare le notifiche per le certificazioni di cui all'articolo 9 del D.lgs. n. 93/11;
- con la comunicazione del 24 maggio 2012, il Ministero dello Sviluppo Economico ha sottoposto all'Autorità lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente i criteri, le condizioni e le modalità previste per la separazione proprietaria della società SNAM S.p.A., ai fini del rilascio del parere previsto ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 1/12.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione ARG/com 153/11, l'Autorità ha disciplinato le procedure di certificazione delle imprese che agiscono in qualità di gestori di sistemi di trasporto e, nel caso di Snam Rete Gas S.p.A., ha avviato la certificazione di questa come gestore di trasporto indipendente ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. 93/11 ;
- la deliberazione ARG/com 153/11 consente l'adeguamento ad un differente modello di separazione rispetto alla prima certificazione secondo il modello ITO, attraverso il meccanismo della ricertificazione, che l'Autorità attiva, avviando il relativo procedimento, secondo le disposizioni di cui al comma 4.2 dell'Allegato A alla medesima deliberazione;
- con la deliberazione 191/2012/E/GAS, l'Autorità ha adottato la decisione preliminare di certificazione per la società Snam Rete Gas S.p.A. in qualità di gestore di trasporto indipendente ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 8, della Direttiva 2009/73/CE e dell'articolo 10, comma 1, lettera a), del D.lgs. 93/11;
- con la medesima deliberazione, l'Autorità, ha formulato alcune prescrizioni alla società Snam Rete Gas S.p.A. finalizzate alla completa attuazione delle disposizioni di cui alla deliberazione ARG/com 153/11;
- l'Autorità ha coordinato le tempistiche di adeguamento alle prescrizioni di cui al precedente punto da parte di Snam Rete Gas S.p.A. con la scadenza del processo di separazione proprietaria prevista dal richiamato articolo 15 del decreto legge n. 1/12, dal momento che alcune di esse non risulterebbero più necessarie successivamente all'adozione del modello di separazione proprietaria, mentre altre restano valide;
- a seguito della separazione proprietaria del gruppo Snam S.p.A., l'Autorità avvierà, in ogni caso, la procedura di ricertificazione di Snam Rete Gas S.p.A., come disciplinata dalla deliberazione ARG/com 153/11, volta all'accertamento del pieno rispetto da parte di questa degli obblighi posti dall'articolo 9 della Direttiva

2009/73/CE e dall'articolo 19 del D.lgs. 93/11 in materia di separazione proprietaria;

- nell'ambito della suddetta procedura, l'Autorità, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, del decreto legge n. 1/12, valuterà l'opportunità di confermare, quantomeno in via transitoria, l'adozione da parte di Snam Rete Gas S.p.A. di procedure di elevata trasparenza ed informazione preventiva dell'Autorità, come già previste nell'ambito del modello del gestore di trasporto indipendente, volte a fornire la massima garanzia di terzietà della medesima Snam Rete Gas S.p.A., anche nel caso di futuri accordi ed operazioni societarie con altri operatori in ambito europeo, eventualmente appartenenti a gruppi verticalmente integrati; ciò al fine di consentire uno sviluppo di Snam Rete Gas S.p.A. in Europa o, comunque in ambito internazionale, nel pieno rispetto della terzietà e indipendenza da imprese di produzione e fornitura;
- l'articolo 2, comma 1, dello schema di decreto di cui alla richiamata comunicazione del 24 maggio 2012, in coerenza con l'articolo 19 del decreto legislativo n. 93/11, prevede specifiche disposizioni miranti a inibire i diritti di voto e di nomina delle azioni di SNAM S.p.A. acquisite o detenute da produttori o fornitori di gas e/o energia elettrica o da imprese che li controllano, o ne sono controllate o con essi collegate.

RITENUTO CHE:

- lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri contenente i criteri, le condizioni e le modalità previste per la separazione proprietaria della società SNAM S.p.A., inviato dal Ministero dello sviluppo economico d'intesa con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, all'Autorità con comunicazione 24 maggio 2012, secondo le valutazioni dell'Autorità appare idoneo a garantire la piena terzietà di Snam S.p.A.;
- il medesimo schema di cui al precedente punto, in relazione alla successiva certificazione della società Snam Rete Gas S.p.A. secondo il modello della separazione proprietaria, secondo la valutazione dell'Autorità, anche alla luce dei principi enucleati dalla Commissione europea nella decisione COMP/39.315 e ferme restando le prerogative della Commissione europea ai fini del rilascio della certificazione, risulterebbe coerente con le prescrizioni di cui all'articolo 9, paragrafo 1, della direttiva 2009/73/CE.

RITENUTO, PERTANTO, OPPORTUNO:

- esprimere, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legge n. 1/12, parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei termini espressi nel presente provvedimento

DELIBERA

1. di esprimere, ai sensi dell'articolo 15, del decreto legge n. 1/12, parere favorevole allo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, trasmesso all'Autorità dal Ministero dello Sviluppo Economico (prot Autorità 24 maggio 2012, n. 15776), allegato al presente provvedimento, per i criteri, le condizioni e le modalità cui si conforma la società SNAM S.p.A. per adottare il modello di separazione proprietaria della gestione della rete nazionale di trasporto del gas e assicurare la piena terzietà della medesima società nei confronti di imprese verticalmente integrate operanti nella produzione e nella fornitura di gas naturale e di energia elettrica, nei termini di cui in premessa;
2. di trasmettere il presente provvedimento al Ministro dello Sviluppo Economico e al Ministro dell'Economia e delle Finanze;
3. di pubblicare il presente parere sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it successivamente all'emanazione del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 15 del decreto legge n. 1/12.

24 maggio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni